



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE X CIVILE

In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott.ssa Teresa Ida Policicchio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al **R.G. 68312/2009**, promossa da

[REDACTED] (C. F. **[REDACTED]**)

con l'avv. Matteo Rezzonico

- attrice -

Contro

[REDACTED] (C. F. **[REDACTED]**)

Con l'avv. **[REDACTED]**

- convenuto -

CONCLUSIONI:

PER L'ATTRICE: v. fogli nn. 2,3

PER IL CONVENUTO: v. fogli nn. 4,5

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, [REDACTED] esponeva:

- che con ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. n. 8936/2006, l'odierna attrice, premessa l'avvenuta esecuzione di lavori di ristrutturazione nell'appartamento attiguo a quello da lei abitato, chiedeva l'adozione di un provvedimento che disponesse la "cessazione ovvero la riduzione della propagazione di rumori molesti", provenienti dall'abitazione di [REDACTED], e che ordinasse a quest'ultimo l'esecuzione di lavori di insonorizzazione o l'adozione delle misure ritenute idonee allo scopo, il ripristino del muro di confine tra gli appartamenti e l'inibizione di ogni condotta fonte di rumori molesti, con particolare riguardo alle ore serali e notturne;
- che gli accertamenti svolti dal CTU [REDACTED] facevano emergere l'esubero dai limiti di tollerabilità dei rumori che, prodotti nell'appartamento del [REDACTED], si propagavano nell'appartamento della ricorrente;
- che il giudice della fase cautelare, con provvedimento depositato in Cancelleria il 12.06.2009, ordinava a [REDACTED] l'esecuzione delle opere di insonorizzazione descritte nella CTU e lo condannava alle refusione delle spese di giudizio;
- che veniva introdotto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., rubricato al n. R. G. 8936-1/06, durante il quale l'odierno convenuto dava esecuzione agli obblighi di fare prescritti nell'ordinanza interdittale;
- che, a causa delle immissioni moleste, l'attrice aveva subito, oltre al danno materiale al locale camera da letto, una lesione alla salute consistente in una sindrome con riflessi patologici limitativi sull'attività lavorativa e sulla vita di relazione, con conseguente danno biologico, morale ed esistenziale.

Conveniva, pertanto, in giudizio [REDACTED] per sentire, previa conferma dell'ordinanza interdittale emessa nel giudizio R.G. n. 8936/2006, accertare e dichiarare che dall'appartamento di proprietà del convenuto a quello dell'attrice, sin dall'anno 2002, si propagavano immissioni

intollerabili nonché per sentirlo condannare alla cessazione o riduzione della propagazione dei rumori molesti e al risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti, oltre al rimborso delle spese di giudizio, CTP e CTU.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava le domande attoree e proponeva ricorso ex art. 669 novies c.p.c. iscritto a ruolo con R.G. n. 8936-1/06, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza interdittale depositata in data 12.06.2009; a seguito di rinuncia all'azione il Tribunale, con ordinanza del 29.06.2010, dichiarava cessata la materia del contendere e rimetteva ogni decisione sulle spese al merito della causa.

Disposta CTU medico legale sulla persona dell'attrice e intervenuta la sostituzione del G.I. con il presente estensore (con provvedimento Presidenziale del 22.10.2013), all'udienza del 9/10/2014 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza e il G.I. rinviava la causa per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.10.2014 e per prosiegua discussione all'udienza del 23.10.2014, nella quale il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Questo giudice rileva che all'udienza di discussione, e già nelle note conclusive autorizzate, depositate in data 13 gennaio 2014, il procuratore di parte attrice dichiarava che le immissioni per cui è causa erano cessate a seguito dell'esecuzione dei lavori di insonorizzazione nell'appartamento del convenuto, come, peraltro, evidenziato dal CTU ing. Viganò a pag. 11, 12, 13 della consulenza depositata in data 05/07/2011 nel giudizio R.G. n. 8936/06 e, pertanto, chiedeva che in relazione al capo a) della domanda venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Preliminarmente, deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione al capo a) della domanda attorea.

Rileva, altresì, il Tribunale che dalla CTU fonometrica espletata nella giudizio ex art. 700 c.p.c. risultava accertato che *“Qualunque attività di vita domestica di rumorosità anche solo relativamente contenuta e che è svolta nel soggiorno Mansueti produce in camera della ricorrente*

██████████ immissioni sonore che superano il limite della normale tollerabilità. L'indice d'isolamento del tramezzo divisorio è estremamente scarso".

Le risultanze della consulenza tecnica circa la accertata intollerabilità delle immissioni rumorose nell'appartamento dell'attrice, consentono di dichiarare, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale dominante, la responsabilità del convenuto nella produzione dei danni subiti dall'attrice.

Dalla espletata CTU medico-legale è, infatti, risultata provata l'incidenza lesiva delle predette immissioni sulla integrità psicofisica della sig.ra **██████████**

Il CTU ha accertato:

- che i " fatti per cui è causa e la sua preesistente struttura di personalità avevano determinato in lei l'insorgenza di una sindrome psicopatologica ";
- che la sindrome " si manifestò con evidenza clinica a partire dal gennaio 2006 ";
- che i sintomi che permangono " riducono l'integrità psichica della sig.ra **██████████** costituendo danno biologico di natura psichica permanente valutabile nella misura del 5% ";
- che " il suddetto quadro clinico, per un periodo iniziale di un anno, si manifestò con maggiore acuzie, costituendo danno biologico di natura psichica temporaneo parziale, valutabile mediamente nella misura del 25% ";
- che la malattia psichiatrica insorta nell'attrice " fu concausata, con prevalenza, dalla preesistente struttura psichica di base dell'attrice, e con minore valore concausale dalle accertate immissioni sonore provenienti dall'appartamento del convenuto ";
- che le spese di cura, documentate e ritenute congrue, ammontano a euro 57,27.

Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura, conclusioni sulle quali concordarono i CT di parte (v. elaborato peritale pag. 21).



Circa il quantum, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia certamente subito il danno biologico e cioè quello derivante da illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, che, quale evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere in presenza delle accertate lesioni, e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produzione del reddito.

Sulla base dell'accertamento peritale, che ha ritenuto che le immissioni sonore provenienti dall'appartamento del convenuto hanno avuto minore valore concausale, rispetto alla preesistente struttura psichica di base dell'attrice, nell'insorgere della accertata malattia psichiatrica, in assenza di valutazione percentuale da parte del CTU, questo giudice ritiene di dover quantificare tale minore valore concausale nella misura del 49% e che sulla base di tale percentuale debba procedersi alla quantificazione del danno da ITP e da ITT.

Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato "in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella vita propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana" (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986).

Inoltre, la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l'altro ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del`



danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. |

Ebbene, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età dell'attrice di anni 48 nell'anno 2006, accertato dal CTU come momento dell'insorgenza dell'evidenza clinica della sindrome psichiatrica, del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei criteri tabellari finora normalmente adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico e morale, operata - sia in relazione alla ITP stimata dal CTU in giorni 365 al 25%, che in relazione alla ITT stimata nella misura del 5% - la decurtazione del 51%, quale maggiore valore concausale della struttura psichica di base dell'attrice - rispetto al minor valore concausale delle accertate immissioni intollerabili - nella malattia psichiatrica insorta nella stessa, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute stimasi equo liquidare la somma già rivalutata ad oggi di **Euro 7.714,00**.

Circa le spese mediche, il C.T.U. ha liquidato la somma di Euro 57,27; rivalutata detta somma ad oggi, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita, la stessa è pari ad (arrotondati) **Euro 67,00**.

Non risultano provati ulteriori titoli di danno.

Pertanto, il danno subito dall'attrice va liquidato in complessivi **Euro 7.781,00 (somma rivalutata ad oggi)**.

Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato.

Tale tasso di interesse è ottenuto "ponderando" l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che - "devalutata" alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di **Euro 7.781,00**, liquidata in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del **1,5 %**, sulla somma di **Euro 7.781,00**, dalla data del 30 gennaio 2006 ad oggi;
- interessi, al **tasso legale**, sempre sulla somma di **Euro 7.781,00**, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico del convenuto.

Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, che, determinato il valore della causa, ex art. 5 comma 1° D.M. 20 marzo 2014 n. 55 applicabile *ratione temporis*, sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e in considerazione del comportamento processuale tenuto dal convenuto, che si è sempre dimostrato disponibile ad una soluzione transattiva della vertenza, vengono liquidate ex D.M. 55/2014 come da dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

- P. Q. M. -

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al capo a) della domanda attorea;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di **Euro 7.781,00**, oltre interessi, come specificati in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in **Euro 1.440,00** per competenze di avvocato nel giudizio ex art. 669 novies c.p.c. R.G. n. 8936-

1/06; Euro 368,00 per esborsi; Euro 4.025,00 per competenze di avvocato nel presente giudizio; oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
- la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Milano, 23.10.2014

Il Giudice Istruttore

in funzione di giudice unico

Dott.ssa Teresa Ida Policicchio

